

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, CARICO, TRASPORTO, SCARICO E TRATTAMENTO (RECUPERO) DEL RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE (CER 20.03.03) - CIG 8930955935.

1. PREMESSE

Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero (di seguito Consorzio), con sede amministrativa in Bussolengo Via Andrea Mantegna 30/B -37012 e sede legale in C.so Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di Verona (P.E.C. consorziovr2@legalmail.it), ha deliberato di affidare il servizio di servizio di movimentazione, carico, trasporto, scarico e trattamento (recupero) del rifiuto derivante dallo spazzamento delle strade (CER 20.03.03) raccolto nei 58 comuni ricompresi nella delimitazione territoriale del Consiglio di Bacino Verona Nord, per i quali il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero bandisce la presente gara.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 c. 2 L.120/2020, di seguito modificato dall'art. 51, c.1 lett. b) della L. 108/2021, con applicazione del criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice") e s.m.i.

Il luogo di svolgimento del servizio è Verona (codice NUTS ITH31) **CIG 8930955935**.

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore Generale dott Thomas Pandian.

Il bando di gara viene pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DM 02/12/2016;
- per estratto, sulla stampa nazionale, ai sensi dell'art. 3 del DM 02/12/2016;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e art. 4 del DM 02/12/2016;
- sul profilo del committente https://sac2.halleysac.it/ae00328/mc/mc_p_ricerca.php;
- sulla piattaforma e-procurement Sintel di ARIA Lombardia spa.

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura aperta è gestita tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto individuato nella piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia spa al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese>.

Per la presentazione delle offerte fare riferimento all'allegato della documentazione di gara - "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Disciplinare di gara;
4. D.G.U.E;
5. Offerta Economica a Sistema;
6. "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel";
7. Modello Domanda di Partecipazione;
8. D.U.V.R.I. e Modello "Verbale Sopralluogo";
9. Dichiarazione ATI costituita;
10. Dichiarazione ATI non ancora costituita;
11. Dichiarazione di Avvalimento;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
https://sac2.halleysac.it/ae00328/mc/mc_p_ricerca.php

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito di Sintel di Aria <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti informatici.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet https://sac2.halleysac.it/ae00328/mc/mc_p_ricerca.php

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici, comprese quelle previste dall'art. 76, comma 5, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante consorziovr2@legalmail.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia

dell'offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO e IMPORTO

3.1 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto è relativo all'affidamento del servizio di movimentazione, carico, trasporto, scarico e trattamento (recupero) del rifiuto derivante dallo spazzamento delle strade (CER 20.03.03) raccolto nei 58 comuni compresi nella delimitazione territoriale del Consiglio di Bacino Verona Nord, per i quali il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero bandisce la presente procedura di gara.

Il valore dell'appalto a base di gara è stimato in € 493.500,00 (quattrocentonovantatremilacinquecento/00) pari a **€/ton. 94,00** x tonnellate stimate annue **5.250 x anni 1**, di cui costi per la sicurezza da rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), non soggetti a ribasso, ex commi 3 e 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pari ad € 14.800,00 annui.

Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, allegato alla presente procedura viene presentato il **DUVRI** (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) che dovrà essere implementato, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008, successivamente all'aggiudicazione con la ditta affidataria del servizio di raccolta e trasporto, mediante "*Verbale di sopralluogo*" da presentarsi entro la stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo a base d'asta comprende i costi della **manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a euro **113.500,00** annuali (**euro centotredicimilacinquecento/00**) IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, l'operatore economico offerente dovrà indicare, in sede di offerta, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ossia relativi alla sicurezza intesa come costi specifici aziendali (e quindi compresi nell'importo risultante dal ribasso offerto).

Il valore massimo complessivo stimato dell'appalto, in considerazione della facoltà di rinnovo di mesi 12 (per un importo stimato di € 493.500,00) ed eventuale proroga tecnica pari a mesi 6, ai sensi dell'art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016 (per un importo stimato pari ad € 246.750,00), è quantificato in € 1.233.750,00 (euro unmilione duecentotrentatremilasettecentocinquanta/00), ovvero €/ton. 94,00 x tonnellate stimate complessive 13.125, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si precisa che i valori sopra riportati relativi alla proroga tecnica ed al rinnovo vengono indicati esclusivamente ai soli fini di acquisizione del Codice Identificativo Gara sul SIMOG di ANAC e che, pertanto, questa Stazione appaltante non è vincolata, al termine del contratto annuale, a procedere all'effettiva proroga o rinnovo dello stesso e la ditta non avrà nulla a che pretendere

in merito.

Il prezzo offerto si intende formulato dall'appaltatore a proprio rischio, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti, giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente la piena e corretta esecuzione del servizio.

Descrizione servizio	IMPORTO lordo soggetto a ribasso	MANODOPERA (ex art 23 c. 16)	COSTI DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
Servizio di recupero del rifiuto derivante dallo spazzamento delle strade (codice C.E.R. 20.03.03) raccolto nei Comuni compresi nella delimitazione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero (ton/anno 5.250) - CPV 90513000-6	€ 493.500,00	€ 113.500,00	€ 14.800,00

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

La **durata** dell'appalto è di **12 (dodici) mesi** dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare** il singolo contratto, alle medesime condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante, per una durata pari a **12 (dodici) mesi**.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Le opzioni di rinnovo e proroga potranno essere effettuate ad insindacabile giudizio della stazione appaltante e la ditta non avrà nulla a pretendere in caso non si proceda.

La stazione appaltante si riserva altresì di usufruire, qualora ritenesse necessario, dell'art. 106, comma 12, D.lgs. 50/2016, alle medesime condizioni contrattuali originarie o più favorevoli per l'ente.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 120/2020 "Decreto semplificazioni", "è sempre autorizzata l'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto".

5. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 e seguenti del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, in possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, i **consorzi** di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai **consorzi** di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le **reti di imprese** di cui all'art.45, comma 2, lett. f,) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modifiche del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici **tra il momento del deposito della domanda di cui al**

precedente periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

L'impresa **ammessa al concordato preventivo** non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 367 del 16/03/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, c.1, c.c. sono esclusi altresì i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e per tutta la durata del contratto, i requisiti così come di seguito indicati:

6.1 REQUISITI D'ORDINE GENERALE

- a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
- b) non devono trovarsi in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del DL n. 78 del 03/05/2010 (conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello stesso DM 14/12/2010.

Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nelle sezioni pertinenti del DGUE:

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, c. 1 Lett. a del Codice)

- a) Iscrizione al Registro della **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** conforme all'oggetto della gara ovvero, se di uno degli Stati dell'Unione ad altro registro equipollente in base alla legislazione vigente dello stato di appartenenza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 3 del Codice;

6.3 REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 c.1 lett. b del Codice)

- a) **fatturato specifico annuo** degli ultimi tre esercizi (2020/2019/2018): il fatturato specifico annuo minimo richiesto deve essere almeno pari o superiore al valore stimato dell'appalto in relazione all'oggetto del presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di documenti contabili, da allegare in sede di gara, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, Codice degli appalti l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Relativamente all'intermediario il requisito in questione è riferito al fatturato delle imprese per le quali esso ha svolto attività di intermediazioni.

6.4 REQUISITI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 83, c. 1, lett. c del Codice)

- a) registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o **certificazione ISO 14001** o adeguate prove che dimostrino la capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione di un sistema di gestione ambientale;
- b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2008** o successiva. La conformità del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 comprendente nell'oggetto le attività necessarie all'espletamento dei servizi di cui alla presente gara;
- c) **indicazione dell'impianto e/o degli impianti di trattamento** cui saranno conferiti i rifiuti da spazzamento strade (CER 20.03.03) (ragione sociale - localizzazione dell'impianto – quantitativo di rifiuto da trattare), *(in caso di A.T.I. dev'essere unica e prodotta solo dalla mandataria per le A.T.I. costituite e costituenti);*
- d) per le imprese di **intermediazione e commercio di rifiuti senza la detenzione degli stessi**, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Cat. 8. In qualsiasi forma di partecipazione con più soggetti non potrà partecipare più di un intermediario;

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di domanda di partecipazione utilizzando il DGUE in formato elettronico.

La Stazione appaltante provvederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di carattere economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera dell'AVCP n. 157/2016, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al seguente link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass> sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute al fine di ottenere il **PASSOE**. Il PASSOE deve essere prodotto dal concorrente ed eventualmente dall'ausiliaria.

Tutti i certificati e i documenti sopra citati presentati in copia devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Si ricorda che il concorrente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per presentare la propria offerta.

6.5 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.2** deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 6.3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto per il 60% dall'impresa mandataria capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna delle imprese mandanti fermo restando che il RTI o il consorzio deve possedere il 100% del requisito.

6.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al **punto 6.2** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6.7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45

del Codice, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione nel registro della CCIAA) stante la sua natura soggettiva (artt. 2195 e ss del cc). L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 89 c. 10 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il concorrente dovrà trasmettere la documentazione relativa all'avvalimento, con la "Documentazione amministrativa", Step 1 della procedura in Sintel in particolare:

- Dichiarazione dell'Ausiliaria di cui all'Allegato del presente disciplinare;
- Copia del contratto, firmato digitalmente dai soggetti coinvolti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. Il contratto, **a pena di nullità**, deve contenere l'indicazione specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

6.8 REQUISITI DI ESECUZIONE (EX ART. 100 D.LGS. 50/2016)

A) **Prima della stipulazione del contratto**, gli aggiudicatari dovranno dimostrare di avere la disponibilità, a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, contratto di gestione, etc...) di **uno o più impianti** di trattamento debitamente autorizzato/i come precisato nel capitolato speciale d'appalto. A tale dichiarazione di disponibilità dovrà essere sempre allegata **copia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto/i**.

Per disponibilità si intende la proprietà ovvero la sussistenza di altre tipologie contrattuali quali la locazione, il contratto di gestione con titolarità di terzi o contratti attivi di intermediazione o altro titolo. Ai fini della dimostrazione, gli aggiudicatari dovranno presentare alla stazione appaltante **copia del contratto di disponibilità definitivo** sottoscritto con la ditta proprietaria dell'impianto/i in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa (nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, o associate, o da associarsi, o in caso di subappalto, la stessa documentazione dovrà essere prodotta da tutti i legali rappresentanti).

L'aggiudicatario dovrà inoltre dimostrare che l'impianto/i in disponibilità sia/no **regolarmente autorizzato/i** per un quantitativo annuo almeno pari a quello di gara su base annua.

Nel caso di RTI i requisiti, di cui alla presente lettera A) si ritengono raggiunti sommando i quantitativi di cui il concorrente ha la disponibilità per ciascuno dei singoli impianti.

B) **Prima della stipulazione del contratto**, gli aggiudicatari dovranno dimostrare di avere la disponibilità, a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, contratto di gestione, etc...) dell'**Autorizzazione al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto, Cat. 1B** per gli abitanti serviti. A tale dichiarazione di disponibilità dovrà essere sempre allegata **copia dell'autorizzazione al trasporto**.

Per disponibilità si intende la proprietà ovvero la sussistenza di altre tipologie contrattuali quali la locazione, il contratto di gestione con titolarità di terzi o contratti attivi di intermediazione o altro titolo. Ai fini della dimostrazione, gli aggiudicatari dovranno presentare alla stazione appaltante **copia del contratto di disponibilità definitivo** sottoscritto con la ditta proprietaria

dell'autorizzazione in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa (nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, o associate, o da associarsi, o in caso di subappalto, la stessa documentazione dovrà essere prodotta da tutti i legali rappresentanti).

7. PUBBLICITA' DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione efficace, vedi successivo art. 21.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice l'appalto è pubblicato come segue:

- in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;
- in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (fino all'attivazione della piattaforma ANAC);
- su 2 quotidiani locali e 2 quotidiani nazionali;
- su piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- sul "profilo del committente";
- sulla piattaforma telematica Aria/Sintel.

Ai sensi dell'art. 8 c)1 lett. c della L. 120/2020, modificata con D.L. 77/2021 e di seguito convertito in Legge 108/2021, alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali.

8. SUBAPPALTO

La ditta concorrente, in sede di offerta, dichiara la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, indica i servizi o le parti del servizio che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE. I subappaltatori devono possedere i requisiti dell'art. 6 che precede.

IN MANCANZA DI TALI INDICAZIONI IL SUBAPPALTO È VIETATO.

Per tutto quanto non espressamente indicato si applica integralmente l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'art. 49 del D.L. n. 77/2021.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

La cessione del contratto è vietata. In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, determina lo scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

9. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

9.1 GARANZIA PROVVISORIA

I concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, dovranno presentare, unitamente all'offerta, una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo di gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 D. Lgs n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima

dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre inoltre ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento e le altre ipotesi rientranti in base al Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia, il cui beneficiario sarà il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, potrà essere costituita a scelta del concorrente, con la modalità prevista dall'art. 93, comma 2, del Codice.

- tramite bonifico bancario;
- in assegni circolari, intestati al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, in qualità di stazione appaltante;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- da fideiussione bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dello stesso art. 93, comma 2, non è possibile costituire la garanzia provvisoria in contanti, superando la stessa il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 231/2007.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di rete d'impresa o consorzi ordinari o GEIE;
- b) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice;
- c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - iii. l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

Ai sensi dell'art. 93 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria deve essere presentata attraverso la piattaforma elettronica SINTEL con firma digitale del concorrente e del garante.

9.2 RIDUZIONI

L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, nei seguenti casi allegando a corredo della garanzia stessa il calcolo delle riduzioni applicate:

- a) riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- d) riduzione del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui alla lettera a) del precedente capoverso, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire dei benefici di cui alle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, NON CUMULABILE con le riduzioni sopra evidenziate, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di **partecipazione in RTI orizzontale**, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia **solo se tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in **consorzio** di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta **dal consorzio/aggregazione di imprese di rete**.

9.3 SVINCOLO

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Per l'aggiudicatario, invece, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

9.4 DOCUMENTI PER STIPULA CONTRATTUALE

Per la stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare in favore della stazione appaltante:

- a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, con le eventuali riduzioni previste dall'art. 93 del medesimo decreto legislativo.
- b) una polizza assicurativa per la **copertura RCT/O** della responsabilità civile verso terzi, di cui al Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) documentazione relativa ai requisiti di esecuzione di cui all'art. 6.8 "**Requisiti esecuzione**" del presente disciplinare;
- d) il **DUVRI** (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), ai sensi del D.Lgs. 81/2008, implementato come previsto all'art. 3 del presente disciplinare.

10. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. n. 266/2005.

11. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

11.1 TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro il termine perentorio indicato in piattaforma informatica Sintel.

11.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia spa al link

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese>

Per la presentazione delle offerte fare riferimento all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel". Tutta la documentazione per la quale è necessaria la sottoscrizione da parte

del/i soggetto/i offerente/i, deve essere sottoscritta digitalmente, come meglio specificato nell'allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la "Documentazione amministrativa";
- una "busta telematica" contenente la "Offerta economica".

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta" di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente Disciplinare non saranno prese in considerazione.

12. CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico carica sulla Piattaforma Sintel la documentazione amministrativa che dovrà contenere i seguenti documenti con le specifiche di seguito indicate:

- Capitolato speciale d'appalto firmato digitalmente;
- Disciplinare di gara firmato digitalmente;
- domanda di partecipazione ed eventuale procura firmate digitalmente;
- DGUE firmato digitalmente;
- garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore firmate digitalmente;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- comprova del versamento dell'imposta di bollo virtuale;
- PASSOE; si precisa che la mancata presentazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all'amministrazione in una fase successiva, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, a pena di revoca dell'aggiudicazione;
- documentazione in caso di avvalimento;
- pagamento imposta di bollo;
- documentazione a comprova dei requisiti di cui agli artt. 6.3 e 6.4 del presente disciplinare di gara;
- ulteriori dichiarazioni e documentazione per i soggetti associati;

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, viene presentata mediante la compilazione dell'**Allegato – Domanda di partecipazione**, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 2/12/2000 n. 445.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- che il concorrente e tutti i legali rappresentanti della ditta medesima, nonché gli eventuali procuratori, sono in possesso di tutti requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel disciplinare di gara;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
- di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 6.8 che precede, garantendo la disponibilità degli impianti in caso di esito favorevole della gara;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di Verona oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di Verona;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 23 che segue.

Nella domanda il concorrente indica l'indirizzo PEC, coincidente con l'indirizzo inserito nella piattaforma "Sintel", ai fini delle comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76 del Codice.

12.1 SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda è sottoscritta digitalmente e presentata:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, il concorrente dovrà produrre il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** per attestare l'assenza di motivi di esclusione e dichiarare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

E' redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 contenente le seguenti dichiarazioni:

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;
- di soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83, D. Lgs. 50/2016 e indicati nel presente disciplinare;
- di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati dall'art. 91, D. Lgs. 50/2016 (in caso di riduzione dei candidati – es procedure ristrette).

In base al suddetto regolamento di esecuzione UE/2016/7 e alla sopracitata circolare, è stabilito che:

- operatore economico singolo: l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;
- operatore economico singolo con avvalimento: l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per ciascuna impresa ausiliaria; ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti relative a ciascuno dei soggetti interessati;
- operatore economico singolo con "impegno/disponibilità": l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulla disponibilità di altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per ciascuna impresa che presta impegno/disponibilità;
- raggruppamenti temporanei: se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste;
- consorzio: se l'operatore economico che partecipa è un consorzio, deve essere presentato un

DGUE distinto dal consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici ivi indicate;

- imprese aderenti ad un contratto di rete: se più operatori economici partecipano quali imprese aderenti ad un contratto di rete:
 - se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: deve essere presentato un unico DGUE da parte del soggetto giuridico;
 - se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma non ha soggettività giuridica: va presentato un unico DGUE sottoscritto dall'impresa con funzioni di organo comune e da tutte le altre imprese, aderenti al contratto di rete, che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di organo comune senza potere di rappresentanza oppure se l'organo comune ha potere di rappresentanza ma non possiede i requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara: il DGUE deve essere presentato dall'impresa aderente al contratto di rete con qualifica di mandataria e, come per i raggruppamenti, un DGUE per ciascun operatore economico partecipante.

12.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00** potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nella Tariffa allegata al succitato DPR 642/1972 e precisamente:

- mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

In caso di concorrente che non risieda in Italia, impossibilitato all'assolvimento dell'imposta di bollo con le modalità sopra descritte, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501. Il bonifico dovrà riportare la seguente causale: "Ditta _____ - C.F. _____ - Assolvimento imposta bollo domanda di partecipazione procedura aperta Consorzio Bacino Verona Due del Quadrilatero – CIG: _____".

12.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.

I concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, o che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dichiarano, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

12.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 82/2005.

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

a) copia del contratto di rete;

b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC o strumento analogo negli altri Stati membri all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene a pena di esclusione **l'offerta economica a sistema.**

Il concorrente dovrà inserire l'offerta economica a sistema seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.

Nel percorso guidato di Sintel l'operatore economico deve a pena di nullità, indicare:

- a) **l'importo complessivo dell'offerta** rispetto all'importo a base di gara in cifre, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge (oneri di sicurezza). Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si evidenzia che qualora per il presente art. 14, lett. b) e c) non venga indicato alcun importo, non sarà ammesso il soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà con l'esclusione. L'indicazione, invece, di un importo pari a zero relativamente ai costi aziendali di cui alla precedente lettera b) non costituisce causa di esclusione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 12.1.

L'offerta economica deve essere inserita, pena la nullità, nella busta telematica contenente l'offerta economica e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse extra piattaforma telematica.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 c. 2 L.120/2020, di seguito modificato dall'art. 51, c.1 lett. b) della L. 108/2021, considerate le caratteristiche standardizzate del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, c. 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e con valutazione dell'offerta anomala in base all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

La committente si riserva di addivenire all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ammessa, come pure fa riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi del c. 12 art. 95 D.lgs. 50/2016.

Saranno escluse le offerte difformi e/o condizionate. Nessun rimborso spetterà alle ditte concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della partecipazione alla gara.

16. OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta di gara**, avrà luogo **alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo utile dopo la scadenza della presentazione delle offerte**. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.

Tale seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la sezione *"Comunicazioni"* della procedura telematica SINTEL almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti attraverso la sezione *"Comunicazioni"* della procedura telematica SINTEL almeno un giorno prima della data fissata.

Successivamente, nella medesima seduta, si procederà a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata come segue:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento.

Essendo la procedura di gara gestita interamente in modalità telematica che garantisce la trasparenza delle operazioni e anche al fine di evitare la presenza in una stanza di più persone con conseguente mancanza del rispetto delle distanze, visto il periodo di emergenza pandemica da Covid-19, non è ammessa la presenza del pubblico alle sedute di gara presso la sede della Stazione appaltante.

17. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In una o più sedute riservate si procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche e all'assegnazione del punteggio.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta di gara.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa il RUP procederà alla verifica di anomalia delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP procede all'aggiudicazione dell'appalto e alla stipula del contratto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte il RUP procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (aggiornato alla legge di conversione 14/06/2019 n. 55, con modificazione, del D.L. 18/04/2019 n. 32), ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità

delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, di congruità e dei costi di personale di più offerte.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni indicando, se necessario, le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Sarà formulata una richiesta specifica sul rispetto del costo della manodopera e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate su piattaforma telematica, in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.

Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala previa verifica del costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell'offerta economica che non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

In caso di assenza di offerte anomale o di assenza di offerte per le quali sia stata esercitata la facoltà prevista dall'art 97 comma 6, si procederà a verificare nei confronti del miglior offerente e prima di formulare proposta di aggiudicazione, il costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell'offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione dell'appalto.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formula referto di congruità o incongruità e predispone la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo gli atti al Dirigente che adotta la Determinazione di aggiudicazione definitiva e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In qualsiasi momento della procedura, l'Amministrazione, per motivate ragioni di interesse pubblico, può non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice,

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda da CONSIP, preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l'Amministrazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto con separato atto amministrativo.

Trattandosi di servizio pubblico che non può essere interrotto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), Legge n. 120/2020 e s.m.i., il Consiglio si riserva di procedere ad una consegna d'urgenza del servizio nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto o dell'avvio della prestazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, ivi compreso il valore delle opzioni, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il prestatore del servizio dovrà stipulare le polizze assicurative di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata, in modalità elettronica con firma digitale, secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già poste in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario (aggiornato alla legge di conversione 14/06/2019 n. 55, con modificazione, del D.L. 18/04/2019 n. 32).

Per la corresponsione dell'anticipazione sul valore del contratto si rimanda a quanto previsto all'art. 35 comma 18, del Codice (aggiornato alla legge di conversione 14/06/2019 n. 55, con modificazione, del D.L. 18/04/2019 n. 32).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, quantificabili in € 16.00 per ogni foglio (dove per foglio si considerino 4 facciate compilate con 25 righe ciascuna).

Il contratto verrà sottoscritto con la previsione che, se prima della sua conclusione, dovessero essere completate tutte le procedure previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012, detto contratto di servizi sarà trasferito automaticamente all'ente gestore individuato dal Consiglio di Bacino Verona Nord senza soluzione di continuità.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub - contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fattura elettronica in regime IVA SPLIT PAYMENT previa attestazione da parte dell'Ufficio Tecnico consortile della corretta esecuzione del servizio.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento nel rispetto delle previsioni normative previste dal D. Lgs. 192/2012. A tal proposito si precisa che i 30gg per il pagamento delle fatture decoreranno dagli adempimenti previsti dal paragrafo successivo e dalle verifiche atte ad accertare la corrispondenza.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2006. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento la stazione appaltante corrisponderà gli interessi moratori così come previsti dal D. lgs. 192/2012.

21. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale ed al fine di salvaguardare le professionalità acquisite, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria

armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente il contratto, incluse quelle relative alla validità, esecuzione, mancata esecuzione, risoluzione, interpretazione, e limiti delle specifiche tecniche, è competente in via esclusiva il foro di Verona.

Il **Responsabile del Procedimento (R.U.P.)** inerente alla presente procedura d'appalto è il Direttore Generale del Consorzio, dott. Thomas Pandian.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. 2016/679/UE cd. G.D.P.R. e ogni eventuale testo legislativo di adeguamento allo stesso e/o provvedimento dell'Autorità garante, i dati personali e/o particolari forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno trattati dalla Stazione Appaltante per le finalità connesse alla gara stessa e all'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto d'appalto (art. 6.1 lett. b) G.D.P.R.). Le ditte e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 12 e ss. Del regolamento stesso. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Stazione Appaltante in persona del suo legale rappresentante e i suoi dati di contatto sono mail: consorziovr2@legalmail.it.

In pubblicazione sul sito Web <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>, sul sito Web della stazione appaltante e sul sito <https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Thomas Pandian

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)